

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 394/70, (CEE) n. 963/91 e (CEE) n. 920/92 recanti modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,considerando che le restituzioni all'esportazione, in particolare quelle relative allo zucchero bianco tal quale, sono concesse in base alle modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(4)</sup>, e secondo la modalità attualmente in vigore per le gare istituite dai regolamenti (CEE) n. 963/91<sup>(5)</sup> e (CEE) n. 920/92<sup>(6)</sup> della Commissione per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione;considerando che, per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione in caso di trasformazione o di ammasso prima dell'esportazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(7)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/92<sup>(9)</sup>, prevede la possibilità di talune manipolazioni, ma esclude la mescolanza;

considerando che nel settore dello zucchero le esportazioni di zucchero bianco nei paesi terzi sono precedute, con sempre maggiore frequenza, da un ammasso alla rinfusa in depositi o sili portuali, mentre l'insaccamento è effettuato all'ultimo momento, quando la nave è pronta ad essere caricata oppure lo zucchero è insaccato sulla nave stessa; che per queste operazioni si ricorre all'uso in comune di un silo portuale, nel quale lo zucchero proveniente da varie imprese saccarifere viene immagazzinato e pertanto mescolato; che, secondo la normativa in vigore, per poter beneficiare del versamento anticipato della restituzione, lo zucchero deve essere immagazzinato in condi-

zioni tali da permetterne l'identificazione fisica e non è quindi ammessa la mescolanza con altri zuccheri; che tale situazione impedisce a una quota ingente dello zucchero comunitario esportato nei paesi terzi di beneficiare del versamento anticipato delle restituzioni all'esportazione;

considerando, d'altronde, che le caratteristiche peculiari dello zucchero bianco, ossia la grande omogeneità tecnica e commerciale, permettono di snellire gli obblighi previsti dalla normativa per tale prodotto senza compromettere gli obiettivi inerenti alla sicurezza del pagamento della restituzione; che, per questi motivi, è opportuno ammettere la mescolanza, a determinate condizioni, in particolare di controllo, di zucchero bianco di diversa provenienza all'interno di uno stesso luogo di ammasso ai fini dell'applicazione del regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, modificando le relative disposizioni applicabili nel settore dello zucchero;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nei regolamenti (CEE) n. 394/70, (CEE) n. 963/91 e (CEE) n. 920/92 è inserito il seguente articolo:

*\* Articolo 13 bis*

Qualora lo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 sia immagazzinato sfuso in regime di deposito doganale o di zona franca come previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 per il versamento anticipato della restituzione, oltre alle manipolazioni previste dall'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto zucchero può essere mescolato nello stesso luogo di magazzinaggio con altro zucchero bianco appartenente allo stesso codice della nomenclatura combinata, che abbia la stessa qualità commerciale e posseda delle caratteristiche tecniche equivalenti. \*

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.<sup>(8)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 20.